

STATUTO DI "LA SOGLIA ODV"

Articolo 1

1. È costituita un'organizzazione di volontariato nella forma di associazione riconosciuta denominata "LA SOGLIA ODV". L'Associazione è un ente del terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017 In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. L'Associazione ha sede legale nel comune di Cantù (provincia di Como) e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica dello statuto e dunque può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Articolo 2 — Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, etiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con la Regione, gli Enti locali e con altri Enti del Terzo Settore. In particolare, intende: promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione sociale, favorendo l'inclusione e il pieno sviluppo delle persone con particolare attenzione ai minori e alle loro famiglie, senza discriminazione di genere, etnia e religione.

Articolo 3 — Attività di interesse generale (articolo 5, D.lgs. 117/2017)

1. L'Associazione nel perseguire le finalità di cui sopra svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 1. (lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della Legge 8/11/2000 n. 328, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, della Legge 2/06/16, n. 112, e successive modificazioni
 2. (lettera l) formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
 3. (lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 4. (lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

In particolare, l'Associazione si propone di:

1. sensibilizzare e promuovere l'istituto dell'affido familiare e sostenere le famiglie affidatarie attraverso le attività e la gestione del gruppo di auto-aiuto;
2. sostenere le famiglie, in particolare quelle in difficoltà, attraverso l'attività di trasporto presso strutture sanitarie e scolastiche, mediando la comunicazione tra la famiglia stessa e la struttura sanitaria o educativa;
3. promuovere il volontariato giovanile nelle scuole secondarie di secondo grado del distretto scolastico del territorio, attraverso corsi di formazione indirizzati alla pratica concreta dell'attività di Volontariato nelle attività di doposcuola;
4. promuovere e attivare il sostegno scolastico e la mediazione scuola-famiglia nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, attraverso corsi di doposcuola e aiuto allo studio in orario extra scolastico, e sostenere gruppi di studenti di scuola secondaria di secondo grado, in particolare quelli svantaggiati;
5. promuovere il diritto allo studio attraverso l'erogazione di denaro per acquisto libri, pagamento di rette scolastiche e trasporti, ovvero materiale didattico educativo in genere a favore di minori, in particolare in stato di studenti svantaggiato.

Lucrezia Borghi
Lucrezia Borghi

2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nel limite occorrente a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei Volontari.

Articolo 4 — Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 5 — Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare la propria attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 6 — Ammissioni

1. Possono aderire all'Associazione con la qualifica di associato tutti i soggetti che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli Associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal codice del terzo settore.

3. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato, è annotata nel libro degli Associati; in caso di rigetto l'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, comunicare la deliberazione, con la specifica motivazione all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse le partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Articolo 7 — Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi su base volontaria finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso o di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'Assemblea garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun Socio ha diritto:

- a. di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b. di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c. di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- d. di conoscere l'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - e. di recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
- a. rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b. prestare attività gratuita di volontariato per il conseguimento dello scopo sociale, compatibilmente con le proprie disponibilità personali;
 - c. versare la quota Associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di Amministrazione.

Articolo 8 — Perdita della qualifica di Socio


1. La qualità di Socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L'Associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. A chi ha esercitato il recesso non compete la restituzione della quota Associativa o di altra somma eventualmente versate all'Associazione. Il recesso diventa effettivo al momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di non pagamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di Socio è deliberata dall'Organo di Amministrazione.
5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale entro 30 giorni da tale comunicazione può ricorrere all'Assemblea degli Associati mediante raccomandata o PEC inviata al presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Articolo 9 — Attività di Volontariato

1. L'attività di volontariato è presentata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai Volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei Volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
3. I Volontari devono essere assicurati contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 10 — Organi Sociali

1. Gli Organi Sociali sono:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. l'Organo di Amministrazione;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e. il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
2. L'Organo di Amministrazione ed il presidente durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli Organi Sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente



sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 11 — Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico, che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei Soci.
2. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o da persona designata dall'assemblea stessa.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre Associati.
5. Non può essere conferita delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro Organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli Associati che sono iscritti nel libro degli Associati.
7. È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica previa verifica dell'identità del l'associato.

Articolo 12 — Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a. eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri Associati;
 - b. approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - c. approvare il rendiconto/ bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - d. deliberare in merito alle responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione e conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti dai loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - e. deliberare quanto richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibera di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia del contraddittorio;
 - f. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
 - g. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
 - h. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto;
 - i. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
2. L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:
 - a. deliberare sulle modifiche allo statuto;
 - b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Articolo 13 — Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce altresì su convocazione del Presidente, su richiesta motivata firmata da almeno un 1/10 degli Associati oppure almeno da un terzo dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifica la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Articolo 14 — Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti.
3. L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea Straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge il segretario che redige verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne se riguardano persone, in tal caso si potrà procedere previa decisione a maggioranza dei presenti a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti secondo quanto stabilito dall'articolo 20 comma 5. La decisione dell'Assemblea impegna tutti i soci.

Articolo 15 — Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché della volontà degli indirizzi generali dell'Associazione alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti eletti dall'Assemblea tra gli Associati persone fisiche. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, il fallito e chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.


Articolo 16 — Competenza dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge riserva all'Assemblea;
- b. amministrare curando la relazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- c. predisporre eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività col bilancio consuntivo;
- e. determinare l'ammontare della quota sociale annuale;



- f. gestire la contabilità e redigere il progetto di bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- g. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendo e coordinando attività e autorizzando la spesa;
- h. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- i. deliberare in merito all'esclusione dei Soci;
- j. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari;
- k. eleggere il Presidente, Vicepresidente o più Vicepresidenti;
- l. nominare il segretario tesoriere o il segretario e il tesoriere che possono essere scelti anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- m. ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n. assumere il personale strettamente necessario nella continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- o. istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- p. nominare all'occorrenza, secondo le direzioni assunte dall'Assemblea, il Direttore, deliberandone i relativi poteri;
- q. delegare i compiti e le funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- r. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista dallo statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalle leggi all'Assemblea o altro Organo sociale.



Articolo 17 — Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. I membri dell'Organo di Amministrazione possono essere dichiarati decaduti con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata, assunta con la maggioranza dei due terzi degli Associati. L'Organo di amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.
2. L'Organo di Amministrazione è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, inviata tramite lettera o con mezzo elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma / PEC inoltrati almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte all'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alla riunione possono essere invitati a partecipare esperti esterni rappresentanti le eventuali sezioni interne di lavoro, ma senza diritto di voto.
5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 18 — Il Presidente



1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dell'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; inoltre:
 - a. Dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione.
 - b. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatoria e quietanza.
 - c. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e prassi riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.
 - d. Convoca e presiede la riunione dell'Assemblea dell'Organo di Amministrazione.
 - e. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
 - f. In caso di necessità ed urgenza assume provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
 - g. In caso di assenza, impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
3. In caso di assenza o impedimento le funzioni del presidente sono svolte dal Vicepresidente; di fronte ai Soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 19 — Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 20 — Libri sociali.

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. Il libro degli associati
 - b. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
 - c. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione



- d. Il libro dei Volontari Associati contenente i nominativi degli Associati che svolgono attività di Volontariato non occasionale nell'ambito della Associazione.
 - e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti).
2. I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.
 3. I verbali di Associazione e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione delle discussioni di ogni punto dell'ordine del giorno, i risultati di eventuali votazioni.
 4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e Segretario.
 5. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente, con un preavviso di 15 giorni.

Articolo 21 — Risorse economiche

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a. quote sociali;
- b. contributi pubblici;
- c. contributi privati;
- d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e. rendite patrimoniali;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h. rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate per l'attività di interesse generale prestata;
- i. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 1 articolo 84 dal D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impegno di mezzi organizzati professionalmente per fini concorrenzialità sul mercato;
- j. altre entrate espressamente previste dalla legge.



Articolo 22

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'articolo 13 e dall'articolo 87 nel D.lgs. 117/2017.

Articolo 23 — Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la redazione di missione sono predisposti all'Organo di Amministrazione e devono essere approvate dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
5. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Articolo 24 — Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.


2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 25 — Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Articolo 26 — Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa vigente.



Certifico io sottoscritto dottor Simone Parravicini, notaio in Cadorago, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, che la presente copia, composta di venticinque mezzi fogli, è conforme all'originale ed allegati.

Cadorago, 2 FEB. 1924



Simone Parravicini

The image shows a handwritten signature in cursive script, which appears to read "Simone Parravicini". To the right of the signature is a circular notary seal, which is mostly illegible due to its low resolution and the way it overlaps with the signature.